Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 21 gennaio 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1977, n. **1009.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 384 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:

la scuola di specializzazione in chirurgia cambia la denominazione in quella di chirurgia generale e conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale;

la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente muta la denominazione in quella di gastroenterologia ed endoscopia digestiva e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva;

la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria muta la denominazione in quella di odontostomatologia e conferisce il diploma di specialista in odontostomatologia;

la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale muta la denominazione in quella di otorinolaringoiatria e conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria.

Allo stesso elenco è aggiunta la seguente scuola:

scuola di specializzazione in allergologia che conferisce il diploma di specialista in allergologia.

L'art. 385, riguardante il riordinamento delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è modificato nel modo seguente:

la scuola di specializzazione in chirurgia muta la denominazione in scuola di specializzazione in chirurgia generale.

La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, che muta la denominazione in quella di gastroenterologia ed endoscopia digestiva, muta l'ordinamento nel modo seguente:

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

La scuola di specializzazione in gastroentorologia ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di clinica medica e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di 60 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia clinica;
farmacologia clinica;
chimica clinica, coprologia, parassitologia;
genetica;
biostatistica ed epidemiologia.

2° *Anno*:

clinica medica generale (triennale) I;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) I;
anatomia ed istologia patologica (biennale) I;
radiologia e medicina nucleare (biennale) I;
scienza dell'alimentazione e dietetica;
fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) I.

3° *Anno*:

clinica medica generale II;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas II;
anatomia ed istologia patologica II;
fisiopatologia e semeiotica digestiva II;
radiologia e medicina nucleare II;
endoscopia digestiva (biennale) I.

4° *Anno*:

clinica medica generale III;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas III;
endoscopia digestiva II;
terapia intensiva;
gastroenterologia pediatrica;
elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.

E' obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola.

Ogni scuola può aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali, in numero non superiore a sei per la totalità del corso.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali o triennali, invece, sarà dato l'esame alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Alla scuola di specializzazione in neurologia il comma riguardante l'abbreviazione del corso di studi è soppresso e sostituito dal seguente:

« La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazione ».

La scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria muta la denominazione in odontostomatologia. Nell'ordinamento della stessa scuola sono inclusi i seguenti nuovi commi:

« La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazioni in alcun caso.

Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

La frequenza è obbligatoria ».

La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale muta la denominazione in scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria. Alla stessa scuola è aggiunto il seguente comma:

« La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazioni in alcun caso ».

Alla scuola di specializzazione in psichiatria il comma riguardante l'abbreviazione di corso è soppresso e sostituito dal seguente:

« La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazione ».

Nello stesso art. 385 è aggiunto l'ordinamento della scuola di specializzazione in allergologia.

Scuola di specializzazione in allergologia

La scuola di specializzazione in allergologia ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro e conferisce il diploma di specialista in allergologia.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre (3) anni e non è suscettibile di abbreviazione.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Il numero massimo degli allievi è di 10 per anno di corso e complessivamente di 30 iscritti per l'intero corso di studi.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) basi immunologiche e patogenesi dell'allergia (I);
2) istopatologia generale;
3) la patologia allergica in riferimento ai diversi agenti etiologici;
4) la patologia autoimmune;
5) semeiotica e diagnostica allergologica.

2° *Anno*:

1) basi immunologiche e patogenesi dell'allergia (II);
2) semeiotica e diagnostica allergologica;
3) patologia dell'allergia dell'apparato respiratorio;
4) allergia e otorinolaringoiatria;
5) le malattie cutanee e patogenesi allergica.

3° *Anno*:

1) clinica dell'allergia dell'apparato respiratorio;
2) allergia e apparato digerente;
3) allergia e altri organi ed apparati;
4) la terapia specifica e aspecifica delle sindromi allergiche;
5) allergopatie professionali.

Potranno essere aggiunte a queste materie fondamentali obbligatorie altre materie complementari con corsi semestrali, in numero non superiore a 4 per la totalità del corso.

E' obbligatorio il tirocinio pratico durante il triennio di studi, da svolgersi presso l'istituto di medicina del lavoro o presso altro istituto afferente alla scuola.

E' altresì obbligatoria la frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi a quello successivo, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali, invece, sarà dato l'esame alla fine del biennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in allergologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1977
Registro n. 153 *Istruzione, foglio n.* 118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1977.

Nomina del presidente dell'Opera nazionale per i combattenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, di approvazione del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1965, con il quale l'avv. Vincenzo Cinquanta venne nominato presidente dell'Opera stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del nuovo presidente, in sostituzione del predetto avv. Vincenzo Cinquanta, deceduto;

Visto l'art. 2, capoverso del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

L'avv. Vincenzo Scarano è nominato presidente dell'Opera nazionale per i combattenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1978
Registro n. 1 *Agricoltura, foglio n.* 141

(427)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1977.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre successivo, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 247, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio 1974-78 ed è stato nominato membro del Consiglio stesso l'ammiraglio ispettore (CP) Alfredo Gifuni, ispettore generale delle capitanerie di porto;

Visto il decreto presidenziale 3 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 84 Riposi militari, foglio n. 326, con il quale l'ammiraglio ispettore (CP) s.p.e. Alfredo Gifuni è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Visto il decreto presidenziale 12 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1977, registro n. 22 Personale militare difesa, foglio n. 342, con il quale il contrammiraglio (CP) s.p.e. Ugo Balducci Riccitelli è stato promosso ammiraglio ispettore (CP);

Decreta:

L'ammiraglio ispettore (CP) Ugo Balducci Riccitelli, ispettore generale delle capitanerie di porto, è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione dell'ammiraglio ispettore (CP) Alfredo Gifuni, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1977
Registro n. 8 Marina mercantile, foglio n. 117

(378)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1977.

Autorizzazione alla Banca popolare del Montefeltro e del Metauro, già di Fossombrone, Macerata Feltria e S. Agata Feltria, soc. coop. a r.l., in Macerata Feltria, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 26 gennaio 1939, nonchè i propri decreti 30 novembre 1962, 16 giugno 1966, 5 giugno 1968 e 12 giugno 1972, con i quali la Banca popolare del Montefeltro e del Metauro, già di Fossombrone, Macerata Feltria e S. Agata Feltria, soc. coop. a r.l. con sede in Macerata Feltria (Pesaro), è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare del Montefeltro e del Metauro già di Fossombrone, Macerata Feltria e S. Agata Feltria;

Viste le deliberazioni di massima adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 9 agosto 1962 e 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza di particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla suddetta delibera del 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare del Montefeltro e del Metauro, già di Fossombrone, Macerata Feltria e S. Agata Feltria, società cooperativa a r.l. con sede in Macerata Feltria, con i decreti di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Acqualagna, Apecchio, Auditore, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Casteldelci, Colbordolo, Fratte Rosa, Frontone, Isola del Piano, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Montecalvo in Foglia, Pennabilli, Petriano, Piandimeleto, Piobbico, S. Angelo in Vado, S. Leo, S. Lorenzo in Campo, Serra S. Abbondio e Urbino, tutti in provincia di Pesaro.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare del Montefeltro e del Metauro, già di Fossombrone, Macerata Feltria e S. Agata Feltria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(202)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1977.

Accertamento, nell'area industriale di Ragusa, della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle aziende operanti nella predetta area.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO, PER IL TESORO, PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Considerato che nell'area industriale di Ragusa si verifica uno stato di grave crisi dell'occupazione, in conseguenza del completamento e dell'avvio a completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC;

Ritenuto che sussistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per impianti, opere e lavori relativi a programmi previsti e finanziati, in tutto o in parte, a carico dello Stato, nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste;

Considerato l'impegno della regione Sicilia ad organizzare e finanziare i corsi di formazione professionale di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Ritenuto che nella fattispecie, ricorrono per le aziende interessate gli estremi di esonero dal pagamento del contributo di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Decreta:

E' accertata, nell'area industriale di Ragusa, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei dipendenti delle aziende operanti nella predetta area per i lavori, di cui alle premesse, sospesi o che saranno sospesi dal lavoro entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1977

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

(430)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1977.

Accertamento, nell'area industriale di Gela, della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle aziende operanti nella predetta area.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO, PER IL TESORO, PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Considerato che nell'area industriale di Gela (Caltanissetta), si verifica uno stato di grave crisi dell'occupazione, in conseguenza del completamento e dell'avvio a completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC;

Ritenuto che sussistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per impianti, opere e lavori relativi a programmi previsti e finanziati, in tutto o in parte, a carico dello Stato, nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste;

Considerato l'impegno della regione Sicilia ad organizzare e finanziare i corsi di formazione professionale di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Ritenuto che nella fattispecie, ricorrono per le aziende interessate gli estremi di esonero dal pagamento del contributo di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Decreta:

E' accertata nell'area industriale di Gela (Caltanissetta), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei dipendenti delle aziende operanti nella predetta area per i lavori, di cui alle premesse, sospesi o che saranno sospesi dal lavoro entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1977

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

(428)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1977.

Rideterminazione delle quote di spesa da recuperare nei confronti dei proprietari di edifici danneggiati dal terremoto di Tuscania del 1971.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

Visto il decreto ministeriale (Lavori pubblici - Tesoro) 7 giugno 1972, con il quale sono state determinate le modalità di recupero della quota parte della spesa (sostenuta dallo Stato) a carico dei privati proprietari degli edifici riparati d'ufficio, in occasione dei terremoti verificatesi nel febbraio e nel luglio 1971;

Constatato, in particolare, che alla lettera *a*) dell'art. 1 di detto decreto viene fissata la misura proporzionale del rimborso a carico delle persone fisiche, in ragione del 10 %, del 20 % e del 30 %, a seconda del reddito di lavoro accertato ai fini dell'imposta complementare;

Visto l'art. 39-*quater* della legge 17 maggio 1973, n. 205, con il quale, per quanto riguarda gli edifici di proprietà privata del centro storico di Tuscania, lo

Stato interviene, a suo totale carico, in misura non superiore al 30 % dell'ammontare della spesa risultante dalla perizia mentre, per la residua parte occorsa, sono concessi contributi nella misura unificata dell'85 per cento;

Considerato, pertanto, che l'onere a carico dei privati proprietari di edifici danneggiati nel centro storico di Tuscania viene così generalmente ed indistintamente determinato nella misura massima del 15 per cento;

Ritenuta, quindi, la necessità di apportare un opportuno adeguamento di tale beneficio anche a favore dei privati proprietari di edifici comunque e dovunque riparati di ufficio ai sensi del citato decreto legislativo n. 1010/1948, in dipendenza dello stesso sisma, e, quindi, di doversi procedere alla conseguente rideterminazione delle quote di rimborso, a carico dei proprietari interessati, della spesa sostenuta direttamente dal Ministero dei lavori pubblici per la riparazione d'ufficio degli edifici privati, danneggiati dal terremoto di Tuscania del febbraio 1971;

Decreta:

Per quanto attiene al recupero, a carico dei privati proprietari, della quota parte di spesa sostenuta dallo Stato per riparazioni d'ufficio, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, il dispositivo del citato decreto ministeriale 7 giugno 1972, limitatamente alla lettera *a*) dell'art. 1 « persone fisiche », è così modificato:

in ragione del 5 % qualora il reddito di lavoro accertato ai fini dell'imposta complementare, per l'anno in cui la riparazione è stata ultimata, non superi le L. 1.200.000 annue;

in ragione del 10 % qualora tale reddito, come sopra accertato non superi L. 3.000.000 annue;

in ragione del 15 % negli altri casi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1977

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(255)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1977.

Iscrizione del « Consorzio fra le cooperative ortofrutticole della provincia di Salerno - Con.Co.O.Sa. », in Nocera Inferiore, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sulla organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, che in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Visti i verbali di assemblea straordinaria rispettivamente in data 30 aprile 1976, ed in data 19 febbraio 1977, con i quali il « Consorzio fra le cooperative ortofrutticole della provincia di Salerno » ha apportato modifiche al proprio statuto sociale al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli;

Considerato che gli statuti delle cooperative associate rispecchiano le finalità istituzionali del Consorzio citato;

Vista la domanda, in data 5 novembre 1975, con la quale il « Consorzio fra le cooperative ortofrutticole della provincia di Salerno - Con. Co. O. Sa. », con sede in Nocera Inferiore, via Astuti, 121, ha chiesto di essere iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che il medesimo consorzio ha prodotto, ai sensi dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Salerno, con nota n. 4950 del 18 novembre 1976;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima, nella riunione del 30 novembre 1976;

Considerato che il consorzio istante è in possesso dei requisiti contemplati dalle disposizioni legislative per poter fruire dei benefici in esse previste;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nel « Consorzio fra le cooperative ortofrutticole della provincia di Salerno - Con.Co.O.Sa. », con sede in Nocera Inferiore, via Astuti, 121, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e del relativo regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica, 21 febbraio 1968, n. 165.

Il predetto consorzio è iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1977

(345) *Il Ministro:* MARCORA

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Autorizzazione al Banco di Santo Spirito, società per azioni, in Roma, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio delle province di Bergamo e Mantova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 17 marzo 1936 ed i propri decreti in data 2 febbraio 1949, 27 dicembre 1962, 5 giugno 1964, 23 dicembre 1966, 19 gennaio 1972, 18 dicembre 1972 e 3 ottobre 1975, coi quali il Banco di Santo Spirito, società per azioni, con sede in Roma, è stato autorizzato a compiere, nelle zone in essi indicate, le operazioni di

credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dal Banco;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Banco di Santo Spirito, società per azioni, con sede in Roma, con i decreti ministeriali di cui in premessa, è estesa al territorio delle province di Bergamo e di Mantova.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco di Santo Spirito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(431)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

Sostituzione del presidente del collegio sindacale della sezione speciale per il credito industriale della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, con personalità giuridica propria e con sede in Roma;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 292, la quale stabilisce, tra l'altro, che la predetta sezione assume la denominazione di sezione speciale per il credito industriale;

Visto l'art. 16 del vigente statuto relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale della suddetta sezione;

Visto il decreto interministeriale in data 16 febbraio 1977, con il quale, tra gli altri, il dott. Felice Ruggiero è stato nominato sindaco effettivo, con funzioni di presidente, della sezione in parola su designazione del Ministero del tesoro;

Considerato che il predetto dott. Felice Ruggiero ha rassegnato le dimissioni dalla predetta carica, perchè destinato ad altro incarico;

Decretano:

Il dott. Vincenzino Rossitto è nominato sindaco effettivo, con funzioni di presidente, della sezione speciale per il credito industriale presso la Banca nazionale del lavoro su designazione del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Felice Ruggiero, dimissionario.

Il predetto scadrà dalla carica unitamente agli altri sindaci nominati con decreto in data 16 febbraio 1977, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(301)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1978.

Accertamento, nell'area di Napoli, della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti di Napoli.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO, PER IL TESORO, PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Considerato che nell'area di Napoli si verifica uno stato di grave crisi dell'occupazione, in conseguenza dell'avvio a completamento dei lavori di restauro dei monumenti in Napoli finanziati con fondi pubblici;

Ritenuto che sussistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per nuovi lavori di restauro su monumenti in Napoli, previsti e finanziati a carico dello Stato, nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste;

Considerato l'impegno della regione Campania ad organizzare e finanziare i corsi di formazione professionale di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Ritenuto che nella fattispecie, ricorrono per le aziende interessate gli estremi di esonero dal pagamento del contributo di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Decreta:

E' accertata, nell'area di Napoli, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trat-

tamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle aziende operanti per il completamento dei predetti lavori, che saranno sospesi nell'arco di un periodo di tre mesi a partire dal 14 gennaio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1978

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

(429)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Modamaglia Modaintima - Salone della maglieria italiana - Salone dell'abbigliamento intimo », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Modamaglia Modaintima - Salone della maglieria italiana - Salone dell'abbigliamento intimo », che avrà luogo a Bologna dall'11 al 14 febbraio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(371)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Albacora S.r.l., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Albacora S.r.l. di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 184.800 di cui al mod. *B*-Import n. 4638735 rilasciato in data 17 dicembre 1974 dalla Banca commerciale italiana di Genova per l'importazione di 1.100 cartoni di filetti di sgombro all'olio di semi vari di origine e provenienza Marocco;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Savona tra il 28 aprile 1975 ed il 21 aprile 1976 con un ritardo, quindi, di tre e quindici mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 513183 del 30 settembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 26 gennaio 1977 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo stesso è stato determinato da impedimenti di natura congiunturale (calo di vendita dei prodotti alimentari sul mercato interno);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Albacora S.r.l. di Geno-

va, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana di Genova, nella misura del 5% di F.F. 184.800 di cui al mod. *B*-Import sopra indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: GALLI

(342)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1978.

Modificazione alla denominazione sociale della società « Sofital - Fiduciaria italiana S.p.a. », in Milano, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1972, con il quale la società « Sofital - Fiduciaria italiana S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 13 luglio 1977 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Milfid - Fiduciaria di Milano S.p.a. », nonchè la successiva comunicazione-istanza del 27 luglio 1977;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

La denominazione sociale della società « Sofital - Fiduciaria italiana S.p.a. » è modificata in « Milfid - Fiduciaria di Milano S.p.a. », con sede in Milano.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il precedente decreto 11 gennaio 1972, si intende riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1978

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(307)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1978.

Determinazione dell'aumento dei contributi iniziali di impianto e dei canoni di noleggio e di manutenzione a favore delle società S.I.R.M. e Telemar.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la convenzione stipulata con la società S.I.R.M. per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili, approvata con decreto ministeriale 1° ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1947, registro n. 20, foglio n. 339 e modificata con decreto ministeriale 24 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1955, registro n. 21, foglio n. 230 e con decreto ministeriale 8 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1968, registro n. 13, foglio n. 90;

Vista la convenzione stipulata con la società Telemar per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili, approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1965, registro n. 24, foglio n. 266, modificata con decreto ministeriale 8 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1968, registro n. 13, foglio n. 89;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1954, registro n. 4, foglio n. 315, che determinò i contratti di tipo « A », « A1 », « B » e « C », disciplinanti i rapporti tra dette società concessionarie e gli armatori;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 14 giugno 1956, 14 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 dell'11 dicembre 1956 e 10 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 16 dicembre 1969, che fissarono le modalità per la revisione dei contributi iniziali d'impianto e dei canoni di noleggio e di manutenzione dovuti dagli armatori alle concessionarie in corrispettivo dell'impianto e dell'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 dell'8 aprile 1971, con il quale fu approvato l'aumento del 20,97 % dei contributi e dei canoni suddetti con decorrenza dal 1° gennaio 1971;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 settembre 1972, con il quale fu approvato l'aumento del 5,90 % dei contributi e dei canoni suddetti con decorrenza dal 1° gennaio 1972;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 13 febbraio 1974, con il quale fu approvato l'aumento del 7,37 % dei contributi e dei canoni suddetti con decorrenza dal 1° gennaio 1973;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 25 maggio 1974, con il quale fu approvato l'aumento del 29,69 % dei contributi e dei canoni suddetti con decorrenza dal 1° gennaio 1974;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 12 luglio 1975, con il quale fu approvato l'aumento del 32,13 % dei contributi e dei canoni suddetti con decorrenza dal 1° gennaio 1975;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 30 dicembre 1976, con il quale fu approvato l'aumento dell'11,36 % dei contributi e dei canoni suddetti con decorrenza dal 1° gennaio 1976;

Viste le lettere delle società S.I.R.M. e Telemar, in data 25 novembre 1976, con le quali è stata richiesta la revisione dei contributi iniziali di impianto e dei canoni di noleggio e di manutenzione con riferimento al 31 dicembre 1976 e da avere effetto dal 1° gennaio 1977;

Preso atto che la commissione prevista dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 gennaio 1954, e successive modificazioni, nella riunione del 7 dicembre 1977 ha espresso parere favorevole all'aumento dei contributi e dei canoni in parola nella misura del 21,89 % con decorrenza dal 1° gennaio 1977;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza dal 1° gennaio 1977 i contributi iniziali di impianto ed i canoni di noleggio e manutenzione in vigore dal 1° gennaio 1976, dovuti dagli armatori alle società concessionarie per l'impianto e per l'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili, sono aumentati del 21,89 % (ventuno e ottantanove per cento).

La nuova misura dei contributi e dei canoni stessi è quella risultante dalle unite tabelle « A » - « B » e « A1 » - « C », le quali formano parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 12 gennaio 1978

Il Ministro: COLOMBO

TABELLA *A* - *B*

CONTRIBUTO INIZIALE DI PRIMO IMPIANTO E CANONE ANNUO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO TIPO « A ») SIA SU NAVI DA CARICO (CONTRATTO TIPO « B ») IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1977.

Classe	Apparati	Contributo iniziale di primo impianto	Canone annuo di noleggio e manutenzione
A	Trasmettitore RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W completi di macchinario di alimentazione	1.047.647	1.908.473
B	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W completi di macchinario di alimentazione	1.948.512	3.583.394
C	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W completi di macchinario di alimentazione	2.162.058	3.923.732
D	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W senza macchinario di alimentazione	1.454.712	2.795.986
E	Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione	647.263	1.221.149
F	Ricevitori RT per onde medie	593.887	1.214.481
G	Ricevitori RT per onde corte	627.262	1.274.523
H	Ricevitori RT di emergenza . .	186.837	380.341
I	Radiogoniometri	1.221.149	2.081.971
L	Apparati autoallarme	720.680	1.361.293
M	Manipolatori automatici . . .	86.733	140.109
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella « A1 » - « C »	
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella « A1 » - « C »	

TABELLA *A1* - *C*

CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO TIPO « A1 ») SIA SU NAVI DA CARICO (CONTRATTO TIPO « C ») IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1977.

Classe	Apparati	Canone annuo di manutenzione
A	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W completi di macchinario di alimentazione	353.653
B	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W completi di macchinario di alimentazione	693.990
C	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W completi di macchinario di alimentazione	720.680
D	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W senza macchinario di alimentazione	633.929
E	Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione	146.791
F	Ricevitori RT per onde medie	333.651
G	Ricevitori RT per onde corte	340.301
H	Ricevitori RT di emergenza	93.421
I	Radiogoniometri	260.236
L	Apparati di autoallarme	286.923
M	Manipolatori automatici	13.334
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	120.104
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	173.486

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1978.

Riconoscimento di idoneità per le associazioni « U.N.A. Pr.Ol. » e « Consorzio nazionale olivicoltori » a partecipare ai lavori istruttori di domande d'integrazione di prezzo dell'olio d'oliva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 2491/77 della commissione dell'11 novembre 1977, secondo cui, relativamente alle modalità concernenti l'integrazione di prezzo dell'olio d'oliva di produzione 1977-78, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 3423/73 della commissione del 18 dicembre 1973, con le modifiche apportatevi, compresa quella in esso contenuta in base alla quale « le associazioni di produttori o le relative unioni riconosciute possono essere associate ai lavori preparatori relativi ai controlli di cui all'art. 9 » di detto regolamento n. 3423/73;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 338 del 13 dicembre 1977, concernente le disposizioni relative all'integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa di produzione 1977-78;

Visti in particolare gli articoli 10 e 11 del suddetto decreto con cui sono state dettate modalità per il riconoscimento dell'idoneità di associazioni nazionali di produttori olivicoli a partecipare a lavori istruttori di domande di integrazione di prezzo, presentate dai produttori olivicoli, per la campagna 1977-78;

Viste le domande presentate, entro i termini prescritti, dalla « Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive (U.N.A.Pr.Ol.) » e dal « Consorzio nazionale olivicoltori »;

Esaminata la documentazione allegata alle suddette domande, ai sensi dell'art. 11 del succitato decreto ed accertato che le associazioni richiedenti sono in possesso dei requisiti prescritti;

Decreta:

Le associazioni « Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive - U.N.A.Pr.Ol. », con sede in Roma, via Nizza n. 11, ed il « Consorzio nazionale olivicoltori », con sede in Roma, via Guattani n. 9, sono riconosciute idonee a partecipare, ai fini dei controlli indicati nell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 3423/73, ai lavori istruttori di domande d'integrazione di prezzo presentate dai produttori olivicoli, singoli o associati, aderenti alle cooperative ed alle associazioni dalle medesime rappresentate.

Roma, addì 12 gennaio 1978

Il Ministro: MARCORA

(406)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1978.

Rinuncia agli incrementi transitori di portata previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 26 novembre 1976, concernente adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nelle leggi 5 maggio 1976, n. 313 e 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, che approva norme di esecuzione della suindicata legge n. 298;

Visto l'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 313, che demanda al Ministro per i trasporti di stabilire la procedura per l'adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella legge stessa ed a quelle contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

Visti il decreto ministeriale 10 giugno 1976, il decreto ministeriale 26 novembre 1976 e il decreto ministeriale 28 aprile 1977, recanti norme di adeguamento dei veicoli in circolazione, ai sensi del predetto art. 9 della legge n. 313/1976;

Visto l'art. 9-*bis* del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 novembre 1976, n. 786;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, che approva ulteriori norme di esecuzione della suindicata legge n. 298;

Ritenuto che con l'art. 5 del decreto ministeriale in data 10 giugno 1976, con il quale sono state stabilite alcune norme di adeguamento ai sensi dell'art. 9 della suindicata legge n. 313, è stata fatta espressa riserva di successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuto che con il decreto ministeriale in data 26 novembre 1976, in applicazione dell'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 313, sono stati, tra l'altro, previsti in via transitoria taluni incrementi del peso complessivo a pieno carico di veicoli in circolazione, salva espressa rinuncia irrevocabile del relativo beneficio, da presentarsi dall'intestatario della carta di circolazione entro un breve periodo di decadenza;

che col decreto ministeriale in data 28 aprile 1977, sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni al suindicato decreto del 26 novembre 1977;

che col decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, sono approvate ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernenti in particolare la nuova disciplina dell'autotrasporto di cose, la cui conoscenza appare determinante ai fini dell'esercizio da parte degli interessati dell'eventuale rinuncia ai benefici di cui ai suindicati decreti del 26 novembre 1976 e del 28 aprile 1977;

che conseguentemente appare opportuno consentire la possibilità di rinuncia ai benefici predetti entro l'ulteriore termine di quattro mesi decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto per i veicoli già immatricolati alla data stessa o dalla successiva data di prima immatricolazione per i veicoli non ancora immatricolati alla data medesima;

Decreta:

Art. 1.

Gli intestatari della carta di circolazione relativa ai veicoli previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 26 novembre 1976, concernente adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nelle leggi 5 maggio 1976, n. 313 e 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sostituito dall'art. 1 del decreto ministeriale 28 aprile 1977, possono presentare agli uffici provinciali della M.C.T.C. competenti per territorio rinuncia irrevocabile agli incrementi transitori di peso complessivo a pieno carico stabiliti per i veicoli stessi dal suindicato articolo.

La facoltà di cui al comma precedente deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro il termine di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i veicoli già immatricolati

alla data stessa, o dalla successiva data di prima immatricolazione per i veicoli non ancora immatricolati alla data medesima.

Qualora la rinuncia venga presentata contestualmente alla richiesta di immatricolazione del veicolo, quest'ultimo viene immatricolato direttamente per il peso complessivo a pieno carico non incrementato.

Gli uffici provinciali della M.C.T.C. provvedono ad apporre immediatamente sulla carta di circolazione l'annotazione della rinuncia, prendendone nota sui registri di immatricolazione dei veicoli e dandone contemporaneamente comunicazione agli uffici del pubblico registro automobilistico per gli adempimenti di competenza.

La rinuncia ha effetto dalla data della sua annotazione sulla carta di circolazione e, ai fini della misura della tassa di circolazione, per le tasse corrisposte successivamente alla suddetta data.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1978

Il Ministro: LATTANZIO

(453)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1978.

Disposizioni ministeriali transitorie nella prima applicazione della nuova disciplina dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, che approva norme di esecuzione della suindicata legge n. 298;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, che approva ulteriori norme di esecuzione della nuova disciplina dell'autotrasporto di cose previsto dalla suindicata legge n. 298;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 940, concernente la proroga al 30 aprile 1978 del termine di cui all'articolo 61, comma secondo, della legge 6 giugno 1974, n. 298;

Ritenuto che con l'entrata in vigore delle norme di esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, la precedente disciplina dell'autotrasporto di cose per conto di terzi ha subito profonde innovazioni soprattutto nel settore delle autorizzazioni contingentate rilasciate senza vincoli o limiti di esercizio;

che in particolare le nuove norme non consentono la sostituzione dei veicoli a motore, muniti delle suindicate autorizzazioni, con altri di portata superiore, né il rilascio incondizionato di autorizzazioni per rimorchi o semirimorchi da agganciare agli stessi veicoli a motore;

che entrambe le suindicate facoltà erano invece consentite dalla precedente disciplina, la quale, tra l'altro, esplicitamente prevedeva la possibilità di sostituzione di autoveicoli demoliti, distrutti o venduti con altri, anche di diversa portata, purché realizzata entro il periodo di sei mesi dalla demolizione, distruzione o vendita del veicolo da sostituire, periodo di tempo ritenuto sufficiente per il completamento dell'iter necessario per acquisire la disponibilità di nuovi veicoli;

Considerato che le ricordate innovazioni alla precedente disciplina sono state portate a conoscenza degli operatori economici interessati con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta soltanto il 29 ottobre 1977, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 783, entrato in vigore successivamente al 31 ottobre 1977;

Ritenuta l'opportunità di far salve le aspettative di coloro che al 31 ottobre 1977 avevano già iniziato l'iter delle operazioni tendenti a sostituire autoveicoli o ad acquisire nuovi rimorchi o semirimorchi, come consentito dalla ricordata precedente disciplina, accordando, in via transitoria, un periodo di tempo per il completamento delle operazioni in itinere;

che a tal fine appare congruo stabilire, in conformità di preesistenti disposizioni, un periodo di sei mesi decorrente dal 31 ottobre 1977;

Decreta:

Art. 1.

I titolari di autorizzazioni contingentate per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, relative a veicoli a motore, rilasciate senza vincoli o limiti di esercizio, possono ottenere il trasferimento delle autorizzazioni stesse su altri autoveicoli isolati, anche di maggior peso rimorchiabile o di maggior portata, dei quali abbiano acquisito la disponibilità, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, entro il 30 aprile 1978.

Art. 2.

I titolari di autorizzazioni contingentate per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, relative a veicoli a motore, rilasciate senza vincoli o limiti di esercizio, possono ottenere l'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi per rimorchi o semirimorchi, che risultino agganciabili in linea tecnica ad uno dei veicoli a motore suindicati ovvero di quelli sui quali siano state eventualmente trasferite le autorizzazioni ai sensi dell'articolo precedente, e dei quali abbiano acquisito la disponibilità, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, entro il 30 aprile 1978.

L'autorizzazione di cui a comma precedente si considera conseguita alla data del 31 ottobre 1977, ai fini del successivo rilascio delle autorizzazioni sostitutive previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.

Art. 3.

I titolari di autorizzazioni contingentate per autotrasporto di cose per conto di terzi, relative a veicoli a motore a rimorchi o a semirimorchi, rilasciate senza vincoli o limiti di esercizio, possono ottenere l'incremento della portata utile, risultante da trasformazione del veicolo cui si riferisce l'autorizzazione, purché realizzata entro il 30 aprile 1978.

Art. 4.

Le domande intese ad ottenere i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine del 30 aprile 1978, ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C.

Per i provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2 le domande devono essere corredate dalla prova dell'acquisita disponibilità dei nuovi veicoli, che deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata registrata.

Per i provvedimenti di cui all'art. 1 le domande devono altresì essere corredate dalla prova della cessata disponibilità per effetto di demolizione, distruzione o vendita del veicolo sostituito, ovvero accompagnate dalla carta di circolazione di quest'ultimo sulla quale viene annullata l'annotazione dell'autorizzazione a suo tempo conseguita.

L'eventuale portata dei veicoli a motore sui quali sono trasferite le autorizzazioni ai sensi dell'art. 1, la portata dei rimorchi o semirimorchi per i quali è accordata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 nonché la nuova portata assegnata ai veicoli ai sensi dell'art. 3 sono valide ai fini della portata complessiva da assegnare alle imprese in sede di rilascio delle autorizzazioni sostitutive di quelle originarie, previste dall'art. 15, paragrafo terzo, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1978

Il Ministro: LATTANZIO

(451)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1978.

Semplificazione della documentazione da allegare alle domande di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, che approva norme di esecuzione della suindicata legge n. 298;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, che approva ulteriori norme di esecuzione della stessa legge n. 298;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1977, n. 7170;

Ritenuta l'opportunità di semplificare la documentazione precisata dal suindicato decreto ministeriale, che le imprese devono presentare al fine di comprovare il possesso di tutti i requisiti e condizioni prescritti dall'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Decreta:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli da 2 a 10 e il primo comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 7 novembre 1977, n. 7170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 18 novembre 1977.

Art. 2.

Ai fini dell'iscrizione all'albo, i requisiti di cui all'articolo 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, devono essere provati mediante produzione, entro i termini previsti dagli articoli 13 e 61 della legge stessa, dei documenti precisati agli articoli seguenti.

Per i documenti di cui al presente decreto l'imposta di bollo deve essere assolta, in modo ordinario o straordinario, secondo le vigenti disposizioni in materia, salvo i casi di esenzioni indicati negli articoli seguenti.

Art. 3.

Il requisito di cui al punto 1) dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è documentato mediante dichiarazione sostitutiva della normale certificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I cittadini di uno Stato estero, in luogo della dichiarazione prevista dal precedente comma, devono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. Ove si tratti di Stato estero non membro della Comunità economica europea, la suindicata rappresentanza deve altresì attestare che nello Stato stesso vi è trattamento di reciprocità ai fini della possibilità, per i cittadini italiani, di esercitare l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Art. 4.

Il requisito di cui al n. 2 dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è documentato mediante presentazione degli estratti cronologici anche parziali del pubblico registro automobilistico, rilasciati in data non anteriore ad un mese, relativi ai veicoli in disponibilità dell'impresa ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, dai quali risulti, nei confronti del richiedente la iscrizione all'albo, la qualità di proprietario, usufruttuario ovvero di acquirente con patto di riservato dominio dei veicoli stessi, e nei due ultimi casi l'indicazione del nudo proprietario ovvero del riservatario di dominio.

In caso di disponibilità dei veicoli per effetto di contratto di locazione con facoltà di compera, dovranno essere prodotti una copia autenticata del suddetto contratto di locazione, l'atto di assenso del competente ufficio provinciale della M.C.T.C. previsto dall'art. 9, punto 1) del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, e l'estratto cronologico del pubblico registro automobilistico dal quale risulti la proprietà del veicolo da parte del locatore.

Le imprese per le quali, ai sensi dell'art. 9, punto 1) del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, è prescritta la disponibilità di impianti fissi e di locali d'ufficio, devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la effettiva disponibilità dei predetti impianti fissi e della eventuale scadenza della disponibilità e qualora si tratti di locazione con l'ulteriore precisazione che non è intervenuto definitivo provvedimento di sfratto.

Art. 5.

Il requisito di cui al punto 3) dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è documentato come segue:

a) le imprese titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi, alla data del 31 ottobre 1977, devono presentare il certificato di iscrizione al registro delle ditte ovvero all'albo delle imprese artigiane, con indicazione dell'attività di autotrasporto di cose in conto terzi, rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) le imprese, non ancora titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi, alla data del 31 ottobre 1977, devono presentare dichiarazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di avvenuta denuncia di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di iscrizione provvisoria nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, con riserva di presentare lo stesso certificato di cui alla precedente lettera *a*) nei termini previsti dal comma terzo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32.

Le imprese che abbiano una o più sedi secondarie, devono presentare la documentazione di cui al comma precedente anche per tali sedi.

Art. 6.

Il requisito di cui al punto 4) dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è documentato:

a) per l'assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli, mediante presentazione in carta semplice della copia autenticata del certificato di assicurazione rilasciato dall'assicuratore ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, valido alla data di presentazione della copia stessa, ovvero mediante presentazione di apposita dichiarazione in carta semplice, anche cumulativa per più veicoli, rilasciata dall'assicuratore che ha stipulato le relative polizze, attestante il soddisfacimento dell'obbligo di assicurazione di cui trattasi con la precisazione del numero di polizza e della data di scadenza del periodo assicurativo in corso, in corrispondenza degli estremi della targa di ciascun veicolo;

b) per l'assicurazione per i danni alle cose da trasportare mediante presentazione in carta semplice dell'originale supplementare della relativa polizza rilasciato a tale scopo dall'assicuratore.

Fino al termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale, previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, per l'approvazione delle condizioni generali di polizza e delle tariffe dei premi di assicurazione di cui alla presente lettera, per la polizza relativa a tali danni potrà essere fatta riserva di successiva presentazione entro la scadenza del termine suindicato.

Art. 7.

Il requisito di cui al punto 5) dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è comprovato mediante i seguenti due documenti:

a) certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente agli assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro, dal quale risulti il numero di posizione del contribuente; in luogo del suddetto certificato è ammessa la presentazione di qualunque altro documento in carta semplice, rilasciato dagli assicuratori, presentato in originale o in copia autenticata, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale e il numero di posizione del contribuente;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il numero dei dipendenti dell'impresa, con l'indicazione della suddivisione fra impiegati e operai, e che l'impresa è in regola con le relative contribuzioni.

Art. 8.

Il requisito di cui al punto 6) dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è documentato mediante certificato di iscrizione nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche relativamente al reddito di impresa ovvero certificato negativo di iscrizione attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione relativamente a tale reddito.

In luogo del certificato di cui al precedente comma può essere presentata la dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Art. 9.

Il requisito di cui al punto 7) dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è documentato mediante certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla procura della Repubblica in data non anteriore a tre mesi, salva restando la facoltà di ulteriori accertamenti d'ufficio.

Art. 10.

Il requisito di cui al punto 8) dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è documentato mediante presentazione del certificato del tribunale civile del circondario di appartenenza dal quale risulti che il richiedente non ha in corso procedura fallimentare né vi è stato soggetto salvo che sia intervenuta riabilitazione, a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 11.

Il possesso del requisito di cui al precedente art. 9 deve essere dimostrato per i soggetti di cui al terzo comma, lettere *a*) e *b*) dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Il possesso del requisito di cui al precedente art. 10 deve essere dimostrato per i soggetti di cui al terzo comma, lettere *a*) e *b*) dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Il possesso del requisito di cui al suddetto art. 10 deve essere dimostrato, ove il richiedente sia una società munita di personalità giuridica, oltre che per i soggetti di cui al precedente comma, anche per la società richiedente.

Art. 12.

Ai fini di quanto disposto dall'art. 13, penultimo comma, ultima parte, della legge 6 giugno 1974, n. 298, coloro che fanno domanda di iscrizione all'albo devono esibire certificato dei carichi pendenti della pretura e della procura della Repubblica del luogo di residenza, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che non hanno in corso, presso preture e procure della Repubblica diverse da quella del luogo di residenza, procedimenti penali in cui sia stata già pronunciata una sentenza di condanna che importi l'interdizione da una professione e da un'arte ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Art. 13.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o d'atto di notorietà previste dal presente decreto possono essere redatte in carta semplice e contenute in un unico atto ai sensi dell'art. 6, comma primo, della legge 11 maggio 1971, n. 390.

Art 14.

Fino al 30 aprile 1978 è ammesso comprovare i requisiti e le condizioni prescritti dagli articoli 13 e 61 della legge 6 giugno 1974, n. 298, mediante la documentazione già prevista dal decreto ministeriale 7 novembre 1977, n. 7170.

Art. 15.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1978

Il Ministro: LATTANZIO

(452)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2815/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari dell'Egitto, della Giordania, del Libano e della Siria (1978).

Regolamento (CEE) n. 2816/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta (1978).

Regolamento (CEE) n. 2817/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia (1978).

Regolamento (CEE) n. 2818/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari d'Israele (1978).

Regolamento (CEE) n. 2819/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di talune fibre tessili, della voce 56.04 della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1978).

Regolamento (CEE) n. 2820/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di indumenti esterni per uomo e per ragazzo, della voce 61.01 della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1978).

Regolamento (CEE) n. 2821/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie d'Israele (1978).

Regolamento (CEE) n. 2822/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie del Marocco (1978).

Regolamento (CEE) n. 2823/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia (1978).

Regolamento (CEE) n. 2824/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune, originarie della Turchia (1978).

Regolamento (CEE) n. 2825/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di talune preparazioni e conserve di carni bovine, della voce ex 16.02 della tariffa doganale comune, originarie di Malta (1978).

Pubblicati nel n. L 331 *del 23 dicembre* 1977.

(154/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Deliberazione 12 gennaio 1978, n. 315. Istituzione del mercato ristretto presso la borsa valori di Milano

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;

Sentiti la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano e il Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio;

Accertata, ai sensi dell'art. 1 del regolamento sopra citato, la sussistenza delle condizioni idonee all'istituzione del mercato ristretto presso la borsa valori di Milano;

Delibera:

E' autorizzato presso la borsa valori di Milano lo svolgimento di pubbliche riunioni del mercato ristretto.

Le riunioni si terranno dalle ore 15,30 alle ore 16,30 di ogni mercoledì. Qualora tale giorno sia festivo secondo il calendario di borsa, le riunioni si terranno nel primo giorno successivo di borsa aperta.

La data di inizio delle riunioni sarà fissata dal comitato del mercato ristretto sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1978

Il presidente: MICONI

(435)

Deliberazione 12 gennaio 1978, n. 316. Istituzione del mercato ristretto presso la borsa valori di Roma

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PE LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;

Sentiti la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma e il Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio;

Accertata, ai sensi dell'art. 1 del regolamento sopra citato, la sussistenza delle condizioni idonee all'istituzione del mercato ristretto presso la borsa valori di Roma;

Delibera:

E' autorizzato presso la borsa valori di Roma lo svolgimento di pubbliche riunioni del mercato ristretto.

Le riunioni si terranno dalle ore 15,30 alle ore 16,30 di ogni giovedì. Qualora tale giorno sia festivo secondo il calendario di borsa, le riunioni si terranno nel primo giorno successivo di borsa aperta.

La data di inizio delle riunioni sarà fissata dal comitato del mercato ristretto sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1978

Il presidente: MICONI

(436)

Deliberazione 12 gennaio 1978, n. 317. Istituzione del mercato ristretto presso la borsa valori di Torino

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;
Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;
Sentiti la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino e il Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio;
Accertata, ai sensi dell'art. 1 del regolamento sopra citato, la sussistenza delle condizioni idonee all'istituzione del mercato ristretto presso la borsa valori di Torino;

Delibera:

E' autorizzato presso la borsa valori di Torino lo svolgimento di pubbliche riunioni del mercato ristretto.
Le riunioni si terranno dalle ore 15,30 alle ore 16,30 di ogni martedì. Qualora tale giorno sia festivo secondo il calendario di borsa, le riunioni si terranno nel primo giorno successivo di borsa aperta.
La data di inizio delle riunioni sarà fissata dal comitato del mercato ristretto sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1978

Il presidente: MICONI

(437)

Deliberazione 12 gennaio 1978, n. 318. Istituzione del mercato ristretto presso la borsa valori di Genova

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;
Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;
Sentiti la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova e il Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio;
Accertata, ai sensi dell'art. 1 del regolamento sopra citato, la sussistenza delle condizioni idonee all'istituzione del mercato ristretto presso la borsa valori di Genova;

Delibera:

E' autorizzato presso la borsa valori di Genova lo svolgimento di pubbliche riunioni del mercato ristretto.
Le riunioni si terranno dalle ore 15,30 alle ore 16,30 di ogni lunedì. Qualora tale giorno sia festivo secondo il calendario di borsa, le riunioni si terranno nel primo giorno successivo di borsa aperta.
La data di inizio delle riunioni sarà fissata dal comitato del mercato ristretto sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1978

Il presidente: MICONI

(438)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mondaino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 maggio 1977 il comune di Mondaino (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.873.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(232/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di geologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina è vacante la cattedra di geologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.
Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(381)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 76-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Zaniboni Silvano, in Bologna, via dell'Uccellino n. 9, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 76-BO » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.
Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

(13833)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cessione a titolo gratuito di suoli tratturali in agro del comune di Ginosa all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1977, n. 417 di protocollo, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1977, registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 214, si approva l'atto 30 settembre 1976, n. 101995 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la ricognizione e la consegna all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e conseguente trasferimento a titolo gratuito al demanio pubblico dello Stato, con destinazione ad opere di bonifica, delle zone occorrenti per la sistemazione e l'ampliamento irriguo del Galaso, facenti parte del tratturello « Palagiano-Bradano » in agro di Ginosa, in contrada « Tufarelle », estese complessivamente mq 435, riportate in catasto del comune di Ginosa alle particelle numeri 16 1/2, 16 1/3, 16 1/4, 16 1/5, del foglio di mappa 140 e alla particella n. 18 1/2 del foglio di mappa 141 e nella planimetria tratturale con le lettere *A, B, C, D, E.*

(382)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia « Istituto mobiliare lavori e solidarietà nuovi amici a r.l. », in Roma.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1978 il dott. Ottavio Rossi è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatore della società cooperativa edilizia « Istituto mobiliare lavori e solidarietà nuovi amici a r.l. », in Roma, costituita per rogito dott. Armando Casini in data 24 gennaio 1967, in sostituzione del sig. Pierluigi Di Rosa.

(420)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Corso dei cambi del 18 gennaio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	874,85	874,85	874,80	874,85	874,80	874,85	874,95	874,85	874,85	874,85
Dollaro canadese	794,80	794,80	795,25	794,80	794,80	794,80	794,90	794,80	794,80	794,80
Franco svizzero	434,34	434,34	435,25	434,34	434,95	434,34	435,05	434,34	434,34	434,35
Corona danese	150,91	150,91	150,80	150,91	150,60	150,91	150,90	150,91	150,91	150,90
Corona norvegese	168,70	168,70	168,75	168,70	168,75	168,60	168,73	168,70	168,70	168,70
Corona svedese	186,38	186,38	186,50	186,38	186,30	186,30	186,38	186,38	186,38	186,40
Fiorino olandese	383,65	383,65	383,70	383,65	383,45	383,65	383,35	383,65	383,65	383,65
Franco belga	26,451	26,451	26,50	26,451	26,47	26,45	26,4630	26,451	26,451	26,45
Franco francese	183,80	183,80	183,50	383,80	183,88	183,80	183,83	183,80	183,80	183,80
Lira sterlina	1680,20	1680,20	1680,50	1680,20	1679,60	1680,20	1680,20	1680,20	1680,20	1680,20
Marco germanico	409,64	409,64	410 —	409,64	409,65	409,60	409,85	409,64	409,64	409,65
Scellino austriaco	57,104	57,104	57,15	57,104	57,10	57,10	57,175	57,104	57,104	57,10
Escudo portoghese	21,80	21,80	21,65	21,80	21,55	21,80	21,55	21,80	21,80	21,80
Peseta spagnola	10,82	10,82	10,82	10,82	10,81	10,82	10,824	10,82	10,82	10,82
Yen giapponese	3,604	3,604	3,61	3,604	3,609	3,60	3,61	3,604	3,604	3,60

Media dei titoli del 18 gennaio 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	78,875
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	93,575
» 5 % (Ricostruzione)	94,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,350
» 5 % (Beni esteri)	94,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,700
» 5,50 % » » 1968-83	77,725
» 5,50 % » » 1969-84	74,775
» 6 % » » 1970-85	76,050
» 6 % » » 1971-86	72,900
» 6 % » » 1972-87	71,950
» 9 % » » 1975-90	78,625
» 9 % » » 1976-91	78,975
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	85 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	102,050
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	98,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,250
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,800
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,025
» poliennali 7 % 1978	98,900
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,825
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93,950
» » 9 % 1980	93,100
» » 10 % 1981	93,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 gennaio 1978

Valuta	
Dollaro USA	874,90
Dollaro canadese	794,85
Franco svizzero	434,695
Corona danese	150,905
Corona norvegese	168,715
Corona svedese	186,38
Fiorino olandese	383,50
Franco belga	26,457
Franco francese	183,815
Lira sterlina	1680,20
Marco germanico	409,745
Scellino austriaco	57,139
Escudo portoghese	21,675
Peseta spagnola	10,822
Yen giapponese	3,607

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di assistente - ruolo amministrativo - presso gli uffici decentrati in provincia di Agrigento.

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti di assistente (ruolo amministrativo), per gli uffici decentrati in provincia di Agrigento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il venti per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale dell'Istituto con qualifica di archivista dattilografo in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2.

Si prescinde dal possesso del predetto titolo di studio nei confronti del personale che abbia prestato nella qualifica di archivista dattilografo almeno quattro anni di servizio e risulti in possesso del titolo di studio richiesto per tale qualifica.

I posti di cui al secondo comma che non siano conferibili a norma del comma medesimo saranno conferiti ai concorrenti esterni secondo l'ordine di graduatoria di merito risultante dal concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

G) Idoneità fisica al servizio.

H) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I) Non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro degli affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi, via Ciro il Grande, n. 21 - 00100 Roma-EUR, entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dello Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato (allegato 2) al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 32 anni, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite stesso, indicati nell'allegato 1;

c) l'eventuale posizione di dipendente dell'Istituto con la indicazione della qualifica rivestita e dell'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con la indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

l) di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

m) la residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

n) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali;

o) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere la sede di servizio che sarà assegnata presso gli uffici decentrati in provincia di Agrigento;

p) di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 9 del bando la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni negli uffici di cui sopra.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'Istituto delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in una prova scritta che potrà vertere su una o più delle materie di seguito indicate:

1) elementi di diritto privato;
2) elementi di diritto pubblico;
3) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale.

b) in una prova orale che verterà sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto privato;
2) elementi di diritto pubblico;
3) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale.

Gli argomenti relativi alle materie oggetto delle prove di esame sono indicati nell'allegato programma (allegato 3).

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente la durata della prova scritta d'esame.

La prova scritta avrà luogo in Agrigento. L'Istituto si riserva la facoltà di variare la sede d'esame per eventuali esigenze organizzative.

La data ed il luogo della prova scritta saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova orale potrà essere effettuata anche presso sede d'esame diversa da quella ove ha avuto luogo la prova scritta.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un idoneo documento di identità personale.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 70 punti su 100 nella prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione del voto riportato nella prova scritta.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione di almeno 70 punti su 100.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma delle votazioni riportate nella prova scritta e nella prova orale.

Art. 7.

Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza e di precedenza

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva conseguita dai candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati o equiparati (profughi, reduci dalla deportazione o dall'internamento ecc.);
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili;
24) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei troveranno applicazione le norme vigenti in materia di precedenza nella nomina (riserva del posto) in favore di particolari categorie di cittadini.

Ai fini suddetti i candidati considerati idonei dovranno produrre, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti tassativamente indicati nell'allegato 4 al presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempreché provvedano a produrre la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno, senza necessità di avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

Presentazione dei documenti ai fini del conseguimento della nomina e visita medica

Le graduatorie di cui al precedente art. 7 saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonché da notaio, cancelliere o segretario comunale.

L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Ove detto diploma non sia stato ancora rilasciato dal competente istituto, ovvero sia stato smarrito, potrà essere prodotto il relativo certificato sostitutivo.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, del diploma originale;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perché in possesso di requisiti che danno diritto all'elevazione del limite di età, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti medesimi nelle forme previste dall'allegato 1, ove non abbiano già prodotto la documentazione di cui trattasi ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno resi-

denza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'autorità militare;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorché non abbiano prestato servizio militare).

I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I candidati dovranno inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità se abbiano fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974.

All'accertamento del requisito della buona condotta nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica al servizio, i candidati nominati saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'Istituto.

Per i candidati in servizio presso l'Istituto, la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 9.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, subordinatamente al favorevole esito degli accertamenti circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei candidati risultati vincitori secondo l'ordine di graduatoria.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità non risultino compresi tra i vincitori non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti né quelli che si renderanno successivamente disponibili.

L'Istituto si riserva tuttavia la facoltà di nominare i candidati compresi nella graduatoria degli idonei secondo l'ordine della graduatoria stessa e fino ad esaurimento della medesima entro due anni dalla data di approvazione dei risultati del concorso.

Non potranno conseguire la nomina gli aspiranti che hanno fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge numero 355/1974.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle gratuatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori e di eventuali idonei, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'Istituto stesso.

I candidati nominati dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, nonché dal regolamento organico del personale.

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto con qualifica di assistente del ruolo amministrativo, classe iniziale.

I candidati nominati che nel termine stabilito non assumano servizio nella sede di assegnazione saranno dichiarati rinunciatari al posto.

I candidati immessi in servizio hanno l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni negli uffici decentrati in provincia di Agrigento.

Per nessun motivo verranno adottati entro il suddetto periodo provvedimenti di trasferimento a domanda fuori dei predetti uffici.

Roma, addì 15 dicembre 1977

Il presidente: REGGIO

ALLEGATO 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' ELEVATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), 4) lettera *b*), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944) purchè essi non superino i 40 anni;

7) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

8) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui al titolo 1° della legge 2 aprile 1968, n. 482, che, ai sensi dell'art. 12 della legge stessa, possano fruire del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto).

ALLEGATO 2

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande - 00100 ROMA (EUR)

. . l. . sottoscritt. . .
(cognome e nome a carattere stampatello) (1)
nat. . a . . il . . . (2)
domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico, per esami, a otto posti di assistente (ruolo amministrativo) per gli uffici decentrati dell'Istituto nazionale di previdenza sociale in provincia di Agrigento.

A tal fine . . l. . sottoscritt. . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (3) .,

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di . . . .
conseguito il . presso
(indicare giorno, mese ed anno)
l'istituto .,
(indirizzo dell'istituto)

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . .,

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perché (5) .,

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . .
e di essere cessat. . a causa di (6) . . .,

h) di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) di essere residente nel comune di . . . . .
(provincia di . .) (7).

. . l. . sottoscritt. . dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite, *in particolare* a quelle che lo obbligano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di servizio assegnata ed alla impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

. . l. . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

indirizzo . . . .
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Data, . .

Firma
(da autenticare) (9)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il *nome* propri, il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(8) *I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio* privato.

(9) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

ALLEGATO 3

1) *Elementi di diritto privato.*

Nozione e fondamento del diritto. Diritto naturale. Diritto positivo.

Diritto oggettivo: definizione, carattere, partizioni. Fonti del diritto oggettivo.

La norma giuridica: classificazione, applicazione, interpretazione.

Efficacia nel tempo e nello spazio della norma giuridica.

Diritto soggettivo: acquisto, modificazione, estinzione.

Il fatto, l'atto, il rapporto giuridico. Il negozio giuridico: nozione ed elementi essenziali. Classificazioni del negozio giuridico. La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione. La rappresentanza. Vizi della volontà negoziale. Cause di discordanza tra dichiarazione e volontà. La simulazione. Elementi accidentali del negozio giuridico. Inefficacia del negozio giuridico. Invalidità del negozio giuridico: inesistenza, nullità, annullabilità. Rescindibilità, risolubilità, revocabilità del negozio giuridico.

Influenza del tempo sui rapporti giuridici: prescrizione e decadenza.

I diritti delle persone.

La persona fisica. La capacità giuridica e la capacità di agire. Cause modificatrici della capacità. Estinzione della capacità. Gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci.

Le persone giuridiche. Elementi costitutivi, capacità, rappresentanza, estinzione.

Il diritto di famiglia: caratteristiche e principi generali. Cenni sugli istituti del matrimonio e della filiazione.

Il diritto delle successioni. Principi generali delle successioni per causa di morte. Concetto e fondamento del diritto ereditario. Successione legittima.

Cose e beni. Categorie di beni. Il patrimonio. I diritti reali. La proprietà: funzione, limitazioni, modi di acquisto, tutela. La comunione. Cenni sui diritti reali di godimento: usufrutto, uso e abitazione; servitù; superficie; enfiteusi. Cenni sui diritti reali di garanzia.

Il possesso. Specie ed effetti. Cenni sulla tutela. Usucapione.

I diritti di obbligazione.

Rapporto obbligatorio e suoi elementi. Obbligazione naturale. Fonti delle obbligazioni. La prestazione: caratteri e specie. Prestazioni pecuniarie e d'interessi. Risarcimento del danno.

I soggetti dell'obbligazione. Mutamenti soggettivi.

Estinzione dell'obbligazione con particolare riguardo all'adempimento e all'inadempimento. Responsabilità patrimoniale del debitore e relativi mezzi di conservazione.

Il contratto. Nozione, elementi, effetti. Specie. Cenni su alcuni contratti tipici (compra-vendita, locazione, società, mutuo).

Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali. I titoli di credito.

La cambiale.

Obbligazioni nascenti dalla legge.

Le obbligazioni nascenti da fatto illecito.

L'impresa. Nozione e specie. Nozione di azienda. Cenni sulle società di persone, di capitali, sulle imprese cooperative e sulle associazioni in partecipazione.

Gli istituti fallimentari: in particolare il fallimento.

La pubblicità degli atti giuridici: registrazione, iscrizione, trascrizione.

2) *Elementi di diritto pubblico.*

Nozione di diritto pubblico. I vari rami del diritto pubblico.

Società, ordinamento giuridico, Stato. Lo Stato di diritto.

Elementi costitutivi dello Stato. Territorio. Popolo, cittadini, cittadinanza. Sovranità.

La Costituzione dello Stato italiano.

I principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano. In particolare delle caratteristiche: *a*) relative all'organizzazione: la rappresentanza politica; la plurimità dei partiti politici; la divisione dei poteri; la pluralità degli organi costituzionali; *b*) relative alle situazioni giuridiche dei cittadini: 1) la uguaglianza e la pari dignità sociale; 2) le libertà civili; 3) famiglia e scuola; 4) i diritti del lavoro; 5) i diritti politici.

Ordinamento della Repubblica.

Il Parlamento. Il principio bicamerale. Formazione elettiva della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I componenti delle Camere. Organizzazione delle Camere.

La formazione delle leggi. Promulgazione e pubblicazione delle leggi. Interrogazioni, interpellanze, inchieste. Il diritto di petizione.

I referendum e l'iniziativa popolare.

Il controllo politico del Parlamento.

Il Presidente della Repubblica. Posizione giuridica. Elezione. Durata della carica. Attribuzioni e responsabilità.

Il Governo. Posizione giuridica. Composizione. Attribuzioni: l'esercizio del potere esecutivo. La funzione di direzione politica. Nomina e revoca dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri. Responsabilità ministeriale.

La funzione legislativa materiale del Governo e il fondamento di essa. Decreti legislativi, decreti legge, regolamenti. Cenni sul potere regolamentare della pubblica amministrazione.

La Corte costituzionale. Natura, composizione, funzioni.

Cenni sull'ordinamento giurisdizionale. Principi generali. Giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali. L'indipendenza dei giudici. Il Consiglio superiore della magistratura.

Il diritto amministrativo: concetto, caratteri e fonti. La amministrazione in senso soggettivo e oggettivo.

L'atto amministrativo: concetto, specie. Il procedimento amministrativo. Efficacia dell'atto amministrativo.

Nullità e invalidità dell'atto amministrativo. Annullamento. Revoca. Ratifica, sanatoria, conversione.

La responsabilità nel diritto amministrativo.

I mezzi di impugnativa dell'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giustizia amministrativa: diritti e interessi. La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa: nozioni e distinzioni.

Ordinamento amministrativo, centrale e locale, dello Stato. Enti pubblici.

Il rapporto di pubblico impiego: natura, caratteri, costituzione, svolgimento e cessazione. Diritti e doveri dell'impiegato.

3) *Elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale.*

Nozione e fonti del diritto del lavoro.

Il rapporto individuale di lavoro. Lavoro subordinato e lavoro autonomo. I soggetti del rapporto individuale di lavoro. Impresa e imprenditore. Le qualifiche: dirigenti, impiegati, operai. L'apprendistato.

Il contratto individuale di lavoro subordinato. Natura, elementi, stipulazione. Durata. Disoccupazione e collocamento. Diritti e obblighi delle parti. La prestazione di lavoro. Orario di lavoro. Riposo settimanale. Ferie. Retribuzione (natura, specie, limiti, interruzioni del lavoro e retribuzione).

Estinzione del rapporto individuale di lavoro subordinato: per volontà dei soggetti (recesso unilaterale: preavviso; indennità di anzianità; recesso per giusta causa); per altre cause (morte di uno dei contraenti; forza maggiore).

L'organizzazione sindacale. Il contratto collettivo di lavoro. Le controversie collettive, lo sciopero, la serrata.

Legislazione sociale: contenuto e caratteri. Soggetti. Disciplina amministrativa del lavoro. Assistenza ai lavoratori. Vigilanza.

Tutela del lavoratore: igiene del lavoro. Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Orario di lavoro. Disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli. Tutela della maternità.

La sicurezza sociale. Le assicurazioni sociali: natura giuridica. Soggetti attivi e passivi. Premi e contributi. Prestazioni. Varie forme di assicurazioni sociali: assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. L'assicurazione facoltativa. La prosecuzione volontaria dell'assicurazione. L'assicurazione contro la tubercolosi. L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assicurazione contro le malattie.

L'organizzazione strutturale e funzionale dell'I.N.P.S.

Le casse e i fondi speciali di previdenza: cenni illustrativi. Gli assegni familiari. Conguagli tra assegni e contributi. L'integrazione guadagni degli operai dell'industria.

Ricorsi e controversie.

ALLEGATO 4

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI E DEGLI IDONEI.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva del posto sono tenuti a produrre, con esclusione di ogni altro documento, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1946;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 10 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore e deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) - *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestata servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestata servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità funzionale d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

24) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme e rafferme (art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191):

certificato della competente autorità militare.

(386)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore alla sanità, igiene e ambiente, ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta con deliberazione n. 1731 del 4 maggio 1973;

Visto il provvedimento n. 56 in data 24 novembre 1975, dell'assessore alla sanità, igiene e ambiente, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Savona al 30 novembre 1974;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n 4;
Vista la lettera della prefettura di Savona n. 643/13-12 del 1° giugno 1976;
Vista la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Savona;
Viste le segnalazioni pervenute dai comuni interessati sulla terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Savona ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Piscitelli dott. Ferruccio, dirigente di settore in servizio presso il comitato di controllo sui comuni, sezione di Savona.

Componenti:

Romano Spica dott. Giuseppe, dirigente dell'ufficio medico provinciale di Imperia;
Tuosto dott. Domenico, vice prefetto-ispettore aggiunto della prefettura di Savona;
Mezzano prof. Mario, primario medico di ruolo presso l'ente ospedaliero « San Paolo » di Savona;
Leone prof. Umberto, primario ostetrico di ruolo presso l'ente ospedaliero « San Paolo » di Savona;
Bogliolo dott. Giovanni, medico condotto del comune di Savona.

Segretario:

Marassi Dante, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Savona.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso la regione Liguria, ufficio medico provinciale di Savona, corso Italia, 1.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Savona, della prefettura di Savona e dei comuni interessati.

Genova, addì 18 novembre 1977

Il presidente: CAROSSINO

(315)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1707 in data 1° dicembre 1976, con il quale venne bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1976;
Visti i successivi decreti numeri 1682, 1727 datati 19 novembre 1977, con i quali è stata approvata la graduatoria dei candidati e sono stati dichiarati i vincitori delle relative condotte veterinarie;
Constatato che il dott. Pauri Alberto vincitore della condotta Est del comune di Ancona, ha rinunciato alla condotta stessa come risulta dalla comunicazione agli atti di quest'ufficio n. 1963 di protocollo del 23 dicembre 1977;
Ritenuto di dover procedere all'assegnazione della condotta medesima al candidato che segue in graduatoria tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato dallo stesso nella domanda di ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

Il dott. Girolimini Sandro è dichiarato vincitore della condotta Est del comune di Ancona.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, di quest'ufficio e del comune interessato.

Ancona, addì 27 dicembre 1977

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

(316)

OSPEDALE « DOTT. G. GIAMBALVO » DI MENFI

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Menfi (Agrigento).

(166/S)

OSPEDALE SANATORIALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia toraco-polmonare;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(170/S)

OSPEDALI RIUNITI DI VERBANIA INTRA

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi e ricerche cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi e ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Verbania Intra (Novara).

(171/S)

OSPEDALE «S. STEFANO» DI MAZZARINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina;

un posto di primario di anestesia;

un posto di primario di laboratorio;

un posto di aiuto di chirurgia;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto dirigente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mazzarino (Caltanissetta).

(161/S)

OSPEDALE DI AREZZO

concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente del servizio di pronto soccorso;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di medicina - malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(162/S)

OSPEDALE DI VILLANOVA SULL'ARDA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Villanova sull'Arda (Piacenza).

(163/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «G. DA PROCIDA» DI SALERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a due posti di aiuto e otto posti di assistente dei servizi dell'unità di cura intensiva coronarica e del laboratorio di emodinamica della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Salerno.

(164/S)

OSPEDALE «S. ANTONIO ABATE» DI TRAPANI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(165/S)

OSPEDALE CIVICO «P. SCUDERI» DI RAMACCA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e due posti di assistente di chirurgia (a tempo pieno);

un posto di aiuto di anestesia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ramacca (Catania).

(159/S)

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Legnano (Milano).

(167/S)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(168/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di dermosifilopatia;

un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente del servizio di accettazione, pronto soccorso ed astanteria;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio di medicina nucleare;

un posto di assistente del servizio di nefrologia aggregato alla divisione di urologia;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(158/S)

OSPEDALE «G. DE BOSIS» DI CASSINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso. per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia (a tempo pieno);

un posto di assistente di pronto soccorso e accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(183/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova

(184/S)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di aiuto del servizio di pronto soccorso;

un posto di aiuto del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Vicenza.

(174/S)

OSPEDALE «S. MARIA GORETTI» DI LATINA

Concorso ad un posto di primario di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di otorinolaringoiatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina.

(218/S)

OSPEDALE «SS. PROSPERO E CATERINA» DI CAMOGLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Camogli (Genova).

(177/S)

OSPEDALE CIVICO «RENZETTI» DI LANCIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina generale con annessa sezione di geriatria;

un posto di aiuto anestesista;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(178/S)

OSPEDALI DI CALCINATE E PALAZZOLO SULL'OGLIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

(179/S)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di roentgendiagnostica della ripartizione di oncologia clinica presso l'istituto «Regina Elena» per lo studio e la cura dei tumori.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di roentgendiagnostica della ripartizione di oncologia clinica presso l'istituto «Regina Elena» per lo studio e la cura dei tumori.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (reparto personale) dell'ente in Roma.

(173/S)

OSPEDALE CIVILE DI CORMONS

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di laboratorio e centro fisso raccolta sangue.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio e centro fisso raccolta sangue.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cormons (Gorizia).

(169/S)

OSPEDALE INFANTILE «C. ARRIGO» DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso, accettazione e guardia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso, accettazione e guardia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alessandria.

(172/S)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1977, n. 41.

Commissioni di esami. Composizione. Modifica art. 10 della legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 1° *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 10 della legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974, modificato dalla legge n. 12 di pari data, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al precedente art. 7 sono nominate dalla giunta regionale e sono così composte:

dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente;

da tre esperti nelle materie oggetto di esame, designati dal consiglio con voto limitato, fra le seguenti categorie:

a) concorsi per il livello funzionale direttivo:

docenti universitari; magistrati anche a riposo di qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione ed equiparata; dipendenti regionali con qualifica di responsabile di settore; iscritti da almeno quindici anni in albi professionali che abilitino all'esercizio di professioni attinenti alle materie oggetto di esame;

b) concorsi per il livello funzionale di concetto:

docenti di ruolo presso istituti di istruzione secondaria superiore; dipendenti regionali con qualifica non inferiore a quella di responsabile di ufficio; iscritti da almeno dieci anni in albi professionali che abilitino all'esercizio di professioni attinenti alle materie oggetto di esame;

c) concorso per il livello funzionale esecutivo:

docenti di ruolo presso istituti di scuola media ed insegnanti tecnico-pratici nell'uso di mezzi meccanici, dipendenti regionali di qualifica non inferiore a quella di responsabile di ufficio; iscritti da almeno dieci anni in albi professionali che abilitino all'esercizio di professioni attinenti alle materie oggetto di esame;

d) concorsi per livelli funzionali ausiliario ed operaio:

dipendenti regionali di qualifica non inferiore a quella di responsabile di ufficio: da un dipendente regionale di livello non inferiore a quello cui si riferisce il posto messo a concorso, designato dalle rappresentanze sindacali del personale.

Nelle commissioni di concorso per livelli funzionali direttivo, di concetto ed esecutivo almeno un posto di esperto deve essere destinato a docenti od insegnanti tecnico-pratici di materia oggetto di esame.

Le funzioni di segretario sono espletate da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella di responsabile di ufficio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 24 novembre 1977

D'AIMMO

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1977, n. 42.

Indennità ai componenti le commissioni d'esame estranei all'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 1° *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti le commissioni d'esame estranei all'amministrazione regionale, di cui all'art. 10 delle leggi regionali numeri 11 e 12 del 31 agosto 1974, spetta per ogni giornata di seduta l'indennità lorda di L. 25.000 prevista dalla legge regionale 7 agosto 1972, n. 11, per i presidenti degli organi regionali di controllo.

Spetta altresì, in quanto dovuta, l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste dall'art. 2, terzo e quarto comma, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 8, così come modificati dall'art. 7 della legge regionale 15 luglio 1976, n. 22.

Per il rimborso delle spese di viaggio e per le riduzioni dell'indennità di trasferta, qualora le spese di alloggio e vitto siano sostenute direttamente dalla Regione, si applicano le norme in vigore per i dipendenti statali.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con quota parte del fondo attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per l'anno 1977 le spese saranno poste a carico del cap. 330 del bilancio di previsione « Spese per le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ruolo », che prevede una dotazione di L. 4.500.000.

Per gli anni successivi, si provvederà ad iscrivere le somme necessarie con la stessa legge approvativa dei relativi bilanci.

Art. 3.

E' abrogata la legge regionale 7 luglio 1977, n. 17.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 25 novembre 1977

D'AIMMO

(236)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1977, n. 58.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° settembre 1977, n. 56. Contributo agli enti locali per il potenziamento dei programmi di vigilanza igienico-sanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 19 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il potenziamento dei programmi di vigilanza igienico-sanitaria di competenza degli enti locali, la regione Campania eroga contributi per il bimestre novembre-dicembre 1977 e per l'anno 1978, in favore degli enti medesimi sulla scorta di apposito piano operativo e finanziario deliberato dall'ente richiedente.

Art. 2.

Il piano operativo di cui all'articolo precedente, deve essere articolato in modo da corrispondere alle reali esigenze della collettività interessata, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e delle attività produttive prevalenti in relazione anche alle epoche di attuazione dei vari interventi programmati.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è stabilito in L. 1.225.000.000, di cui L. 175.000.000, a carico del bilancio 1977 e L. 1.050.000.000, a carico del bilancio 1978.

All'onere derivante per l'esercizio 1977 di L. 175.000.000 si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al cap. 785 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977: « Fondo globale per le spese di investimento dirivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » e mediante l'iscrizione della somma di L. 175.000.000 al cap. 644, titolo II, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo, con la seguente denominazione: « Contributi agli enti locali per il potenziamento dei programmi di vigilanza igienico-sanitaria ».

L'onere di L. 1.050.000.000 per il 1978 graverà sull'apposito capitolo del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 da finanziarsi con le risorse di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, numero 281.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 11 novembre 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1977, n. **59.**

Contributo all'amministrazione provinciale di Napoli per il potenziamento dei programmi di assistenza psichiatrica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 19 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il potenziamento dei programmi di assistenza psichiatrica nell'ambito della provincia di Napoli, la regione Campania eroga un contributo di L. 95.000.000 all'amministrazione provinciale di Napoli.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 785 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977: « Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » e mediante l'istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 645: « Contributo all'amministrazione provinciale di Napoli per il potenziamento dei programmi di assistenza psichiatrica » con la dotazione di L. 95.000.000.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 11 novembre 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1977, n. **60.**

Provvidenze regionali per agevolare il credito di esercizio alle imprese artigiane singole, associate e consorziate della Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 19 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze di cui alla presente legge sono dirette per il periodo 1977-80 a favorire il potenziamento e lo sviluppo delle imprese artigiane singole, associate e consorziate.

Art. 2.

La Regione concorre al pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di esercizio, effettuate dalle imprese artigiane singole, associate o consorziate, per l'acquisto di materie prime e di quant'altro necessario alla normale gestione aziendale.

Art. 3.

Il tasso di interesse da porre a carico delle imprese artigiane è pari al 50 % di quello stabilito nelle convenzioni di cui all'articolo successivo e, comunque, non superiore al 7 per cento.

Art. 4.

Ai fini del concorso sul pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di esercizio a favore delle imprese artigiane, la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito artigiano.

Nella convenzione dovrà essere previsto tra l'altro:

a) la misura globale del tasso di interesse;

b) le modalità di erogazione dei prestiti concessi;

c) le modalità dei ratei da parte dei beneficiari dei prestiti, il cui rimborso non potrà avere inizio prima che siano scaduti sei mesi dall'effettiva erogazione, e la durata di ogni singola operazione di prestito da non superare i 18 mesi dal momento stabilito per il rimborso della prima rata;

d) la misura del prestito concedibile, che non potrà superare L. 8 milioni, elevabile sino a L. 20 milioni, per le cooperative e i consorzi artigiani,

e) le modalità e la misura massima del rischio da coprire in relazione al mancato rientro, parziale o totale, del prestito accordato;

f) le garanzie sussidiarie che dovrà prestare la Regione per le perdite che gli istituti di credito dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in L. 250 milioni per l'anno 1977, si fa fronte mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al-

capitolo 785 dello stato di previsione della spesa per il 1977: « Fondo globale per le spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » e mediante l'iscrizione della somma di L. 250 milioni nel cap. 388, titolo II, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo con la denominazione « Provvidenze regionali per agevolare il credito di esercizio alle imprese artigiane singole, associate e consorziate della Campania ».

All'onere derivante per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 11 novembre 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1977, n. **61**.
Erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati da specie animali in via di estinzione ed adeguamento delle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 19 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine della tutela delle specie animali in via di estinzione, i danni arrecati agli armenti od alle colture dal lupo appenninico, orso bruno marsicano, aquila reale, cinghiale, cervo, vengono rimborsati fino al 100 % del loro ammontare a condizione che gli esemplari di tali specie non vengano uccisi o catturati.

Analogo risarcimento verrà effettuato per i danni arrecati alle colture nei territori vincolati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di caccia e dove è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 2.

Ai fini del riconoscimento dei danni gli interessati dovranno produrre richiesta al servizio agricoltura, caccia e pesca.

La giunta regionale, sentita la terza commissione consiliare permanente, approva periodici piani esecutivi in cui vengono individuati i rimborsi da effettuare.

Alla concessione e liquidazione degli indennizzi si provvede con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 3.

Chiunque uccida o catturi in qualsiasi tempo le specie appresso elencate è punito con le seguenti sanzioni amministrative:

orso bruno marsicano . . . . L. 2.000.000
lupo appenninico, aquila reale e cervo . » 1.000.000
lontra, gatto selvatico, martora, istrice, tasso, corvo imperiale nonché i rapaci diurni e notturni » 250.000

chiunque uccida o catturi il daino, il capriolo ed il cinghiale nella località ove esiste il divieto di caccia, è punito con la sanzione amministrativa di . . . . L. 500.000

Art. 4.

Per le infrazioni alle norme vigenti in materia di caccia e pesca che risultano depenalizzate ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n. 706 si applicano sul territorio della regione Campania sanzioni amministrative di importo pari a 2 volte l'ammontare previsto dalla vigente legislazione statale; nei casi di recidiva oltre alla sanzione si applica la revoca della licenza da 1 a 3 anni.

L'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca spettanti alla regione Campania ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n. 706 è delegata alle amministrazioni provinciali.

Gli agenti che espletano il servizio di vigilanza all'atto della contestazione delle infrazioni procederanno alla confisca della selvaggina provvedendo alla immediata liberazione delle specie animali vive ed alla consegna delle specie morte ad enti o istituti di beneficenza.

Art. 5.

Presso ciascuna amministrazione provinciale è istituito un apposito registro per le violazioni alle leggi sulla caccia e sulla pesca.

In tale registro vanno annotate cronologicamente le generalità complete del trasgressore, l'infrazione commessa e la data di estinzione del procedimento o la trasmissione ad altra autorità e l'autorità o l'ente di appartenenza dell'agente verbalizzante.

Art. 6.

Le somme riscosse ed introitate dalla regione Campania ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n. 706 e della presente legge, verranno iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa e destinate per il 40 % alla ricostituzione del patrimonio faunistico ed ambientale, e per il 60 % alle associazioni ed enti preposti alla vigilanza in materia di caccia e pesca in proporzione diretta al servizio di vigilanza effettuato ed a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio.

Art. 7.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 40.000.000 per l'esercizio finanziario 1977. All'onere si fa fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 784: « Fondo globale per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finaziario 1977 e mediante l'iscrizione nel medesimo stato di previsione del cap. 178 denominato: « Fondo occorrente per il risarcimento dei danni alle colture ed al patrimonio zootecnico arrecati dalle specie animali in via di estinzione » con la dotazione di L. 40.000.000.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 11 novembre 1977

RUSSO

(13722)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780210)